

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**E' possibile provvedere a sostituire il nominativo di un teste deceduto anche con altro che non sia stato indicato nelle memorie ex art. 183 c.p.c. Ammessa la rimessione in termini del difensore decaduto perché impedito a raggiungere il Tribunale a causa di un incidente stradale. I Comuni rispondono ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dai dossi non segnalati.**

*I Comuni rispondono ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dai dossi, ove non appositamente segnalati, all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e dunque a prescindere dalla natura occulta o meno dell'insidia.*

*Una volta riaperto il traffico veicolare, l'impresa appaltatrice, nel dubbio circa la sussistenza di una sua responsabilità, non risponde ex art. 2043 c.c. dei danni provocati dai dossi realizzati in conformità alle direttive tecniche fornite dal Comune committente.*

*E' consentita la rimessione in termini del difensore decaduto perché impedito a raggiungere il Tribunale a causa di un incidente stradale, e dunque anche in ragione di una circostanza estranea al giudizio.*

*E' possibile provvedere a sostituire il nominativo di un teste deceduto anche con altro che non sia stato indicato nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.*

## Tribunale di Milano, sentenza del 19.8.2014, n. 10284<sup>1</sup>

*...omissis...*

L'urto del veicolo contro il dosso e i conseguenti danni risultano provati sulla base delle testimonianze assunte da questo Giudice e della documentazione prodotta dall'attore.

I testimoni non erano stati ascoltati dal Giudice di pace per assenza del difensore, impedito a raggiungere il Tribunale a causa di un incidente stradale; è stata prodotta documentazione di tale sinistro e, conseguentemente, il Giudice di pace, in presenza dell'istanza della parte decaduta,

10

*...omissis...*

Pertanto deve riconoscersi la facoltà, ispirata al principio di garanzia del pieno diritto di difesa, di sostituire il nominativo di un testimone, allorquando vi sia l'oggettiva impossibilità di provvedere all'escussione per motivi non imputabili alla parte interessata alla deposizione, né dalla stessa conosciuti o conoscibili al momento della sua designazione (quali ad esempio l'evento morte; in tal senso cfr. Cass. Civ. 13187/2013, 16764/2006).

Fatte queste considerazioni in fatto, pare opportuno ricordare, in diritto, che la questione

11

**La Nuova Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

<sup>1</sup> Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Stefano GALLANDT, difensore della parte vittoriosa.

del risarcimento dei danni richiesto ai Comuni per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile invocata: l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185), ovvero l'art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).

La differenza è sostanziale.

L'applicazione dell'art. 2043 fa sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o la disconnessione rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità.

L'applicazione dell'art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è: a) il potere di controllare la cosa; b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'art. 1227 c.c. (Cass., 27 marzo 2007 n° 7403).

E' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale

o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229).

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una

P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 febbraio 2006, 3651).

Occorre ricordare, allora, che, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte, i Comuni

sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (cfr. Cass., 1691/2009).

Infatti la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi; né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del

territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo,





che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti" e che "la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità del PA convenuta *ex art. 2051 c.c.*.

Dagli atti invece emerge che non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile. Quanto sopra è assorbente.

Per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia

aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo (per tali rilievi si veda Cass., 22604/09).

Nel caso in esame sussiste l'anomalia della cosa non segnalata e vi è la prova del nesso di causa, mentre per parte sua il Comune non ha provato il fortuito.

*...omissis...*

stesso era posto.

In considerazione di tali circostanze, essendo pacifica la responsabilità del Comune convenuto, vi sono dubbi su quella dall'appaltatore, che deve quindi essere mandato assolto con compensazione delle spese, così come il suo istituto Assicuratore.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:

1) condanna l'appellato Comune di Pregnana Milanese al pagamento a favore dell'appellante

Xxxx della somma di euro 1800,00, oltre rivalutazione Monetaria ed interessi legali;

2) condanna l'appellato Comune di Pregnana Milanese al pagamento a favore dell'appellante XXXXX delle spese di entrambi i gradi del

giudizio, nella misura di € 4.113,00, oltre accessori e successive;

3) respinge ogni altra domanda;

4) compensa ulteriori spese di giudizio;

5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 2 agosto 2014

**IL GIUDICE**  
Dott. Giorgio Alcioni

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Roberta Donata BINDI

TRIBUNALE di MILANO - Sez. X CIVILE  
Depositato in Cancelleria

oggi 19 AGO 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Roberta Donata BINDI

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice